

REGOLAMENTO (CEE) N. 1170/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1993

recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, per quanto riguarda i programmi o i progetti, le domande di contributo presentate nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi devono contenere tutti i dati necessari per l'esame delle iniziative alla luce degli obiettivi e dei criteri enunciati nel regolamento (CEE) n. 2158/92;

considerando che tali domande devono essere presentate nella stessa forma, onde facilitarne l'istruzione e l'esame comparativo;

considerando che successivamente gli Stati membri chiedono alla Commissione il rimborso di una parte delle spese approvate; che occorre stabilire le modalità relative alle domande di rimborso, in particolare la natura dei relativi documenti giustificativi;

considerando che tali documenti giustificativi sono trasmessi da servizi od organismi designati dagli Stati membri; che, per garantire il controllo efficace alla realizzazione di tali azioni, è opportuno definire la funzione di detti servizi od organismi, la natura dei documenti giustificativi, redatti in conformità delle disposizioni regolamentari o legislative dello Stato membro interessato o dei provvedimenti adottati dai servizi o dagli organismi di cui sopra, nonché i mezzi di controllo predisposti in ciascuno Stato membro;

considerando che la Commissione deve essere informata sulla realizzazione delle azioni nei modi e nei termini previsti dalle decisioni di concessione di un contributo;

considerando che, per il pagamento del contributo o di una frazione di esso, occorre precisare quale documentazione i servizi od organismi debbono trasmettere alla Commissione per consentirle di verificare che tutte le condizioni per il pagamento siano soddisfatte; che tale documentazione deve contenere dati completi e presentati in forma identica, in modo da facilitare l'istruzione rapida e la valutazione uniforme delle domande di pagamento;

considerando che la Commissione, qualora giudichi i documenti presentati dai servizi od organismi insufficienti

o il loro contenuto incompleto ai fini del controllo delle condizioni finanziarie o di altra natura che le azioni devono soddisfare, deve poter chiedere agli stessi servizi od organismi di presentare documenti giustificativi complementari;

considerando che, per i controlli sul posto, deve essere prevista la cooperazione tra la Commissione e lo Stato membro interessato, per garantire la piena efficacia dei controlli stessi;

considerando che il procedimento di sospensione, di riduzione o di soppressione del contributo finanziario della Comunità non deve essere avviato senza la previa consultazione dello Stato membro interessato e senza aver dato all'organismo competente la possibilità di presentare osservazioni;

considerando che, essendo il contributo versato all'organismo responsabile dell'esecuzione dell'azione tramite i servizi od organismi a tal fine designati dallo Stato membro, occorre precisare quali documenti tali servizi od organismi debbono trasmettere alla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere formulato dal comitato permanente forestale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

DOMANDE DI CONTRIBUTO*Articolo 1*

1. Le domande di contributo finanziario della Comunità per la realizzazione dei programmi o progetti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2158/92 devono contenere i dati e i documenti indicati negli allegati A e B del presente regolamento.
2. Le domande devono essere presentate in tre esemplari, nella forma indicata negli allegati A e B.
3. Le domande che non soddisfano alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono prese in considerazione.

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO*Articolo 2*

1. I servizi od organismi designati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2158/92 presentano alla Commissione, entro due mesi

⁽¹⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 3.